

**REVISORE UNICO
COMUNE DI MONTE ISOLA**

Verbale n. 4 del 22/04/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 3 del 06/03/2021;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", che introduce regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

VISTA la Delibera di ARERA del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF con la quale ARERA ha approvato il "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone il rispetto di una serie di obblighi ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tali norme determinano modifiche/integrazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, in particolare, relativamente:

- alle modalità di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- a reclami, richieste di informazione e rettifica degli importi addebitati;
- alle modalità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi dovuti;

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei*

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- che con D.M. 13/12/2022 (G.U. n. 295 del 19/12/2022) è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023;
- che con la Legge 29/12/2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023 (G.U. n. 303 del 29/12/2022), è stata disposta la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

RILEVATO

- che risulta pertanto necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento comunale TARI;
- che con la presente proposta di delibera:
 - viene confermato l'art. 1 in merito all'oggetto;
 - vengono modificati gli articoli dal n. 2 al n. 43 (compresi);
 - vengono aggiunti gli articoli dal n. 44 al n. 51;

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8 lett. b);
- Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 06/03/2021 con delibera di CC n. 3 consentono il mantenimento:
 - del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
 - del rispetto del requisito della **completezza**;
 - del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
 - della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
 - che in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni l'Organo di revisione non ha nulla da osservare

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI composto di n. 51 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

L'organo di revisione
Dott.ssa Debora Donvito

